



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale
Unità Operativa Dirigenziale Prevenzione e Sanità
Pubblica Veterinaria

Rif. nota prot. n. _____ del _____

Allegati n.1

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2018. 0043994 22/01/2018 10,05

Mitt. : 500401 Prevenzione e sanità pubblica ...

Dest. : TUTTE LE A.S.L. ; OERV C/O IZSM

CREMOPAR

Classifica : 50.4. Sottofasc. : 11-20 del 2018



Al Dipartimenti di Prevenzione
Servizi Veterinari
delle AASSLL

All'OERV

AL CREMOPAR

Loro Sedi

Oggetto: Trasmissione Decreto Dirigenziale n 18 del 19/01/2018

Si tramette, per opportuna conoscenza e per il seguito di competenza , in allegato il Decreto Dirigenziale n.18 del 19/01/2018 concernente la "Vaccinazione obbligatoria contro il carbonchio ematico degli ovini,bovini,caprini ed equini"
Le SSLL sono invitate ad attenersi a quanto prescritto.

Si comunica che il vaccino occorrente è disponibile presso l'Istituto Zooprofilattico di Portici che all'uopo avrà cura di predisporre un apposito registro di carico/scarico dello stesso.

Dr Maisto Simona +390817969397
simona.maisto@regione.campania.it
Classificazione: 570 (2018) – 11-20

Il Dirigente della U.O.D.
Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria
Paolo Sarnelli



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

Dott. Sarnelli Paolo

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
18	19/01/2018	4	1

Oggetto:

***VACCINAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO IL CARBONCHIO EMATICO DEGLI
OVINI,BOVINI,CAPRINI ED EQUINI.***

Data registrazione	_____
Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	_____
Data dell'invio al B.U.R.C.	_____
Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	_____
Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	_____

IL DIRIGENTE

PREMESSO che :

- su un pascolo sito sull'altopiano di Laceno del Comune di Bagnoli Irpino, in Provincia di Avellino, si è verificato un focolaio di carbonchio ematico;
- in base alla valutazione del rischio è stato individuato quale territorio, in cui si presentano condizioni favorevoli al contagio, tutto il territorio del Comune di Bagnoli Irpino;
- occorre sottoporre gli animali particolarmente recettivi alla malattia a trattamento vaccinale obbligatorio;
- occorre rendere obbligatoria la vaccinazione anticarbonchiosa, per una durata di cinque, su tutto il bestiame recettivo presente in allevamenti ubicati nel Comune Bagnoli Irpino e su tutto il bestiame recettivo che viene movimentato per motivi di pascolo nella località altopiano di Laceno ;
- l'attuazione del piano di vaccinazione risponde alle esigenze di tutela del patrimonio zootecnico e, trattandosi di malattia trasmissibile all'uomo, anche di tutela della salute umana;

RITENUTO necessario:

- fornire procedure operative, ai servizi veterinari delle ASSLL, sulla corretta somministrazione del vaccino anticarbonchioso;

VISTI

- gli artt. 65 e 119 del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8/2/1954 n. 320;
- l'art. 114 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 112 che conferisce alle Regioni e Province autonome tutte le funzioni e i compiti amministrati in tema di sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato;
- il T.U. delle Leggi Sanitarie approvate con R.D. 27/7/1934 n.1265;

DECRETA

- **di rendere** obbligatoria per la durata di cinque anni la vaccinazione contro il carbonchio ematico:
 - del bestiame bovino, ovino, caprino ed equino esistente nel Comune della Provincia di Avellino di **Bagnoli Irpino**;
 - degli animali sensibili che si intendono movimentare verso il pascolo sito sull'altopiano di Laceno;
- la vaccinazione degli animali che si intende spostare nelle suddette zone, deve essere eseguita almeno 20 giorni prima dello spostamento;
- di approvare le procedure di vaccinazione allegate al presente decreto che costituiscono parte integrante del presente atto;
- di incaricare i Sindaci e i Dipartimenti di Prevenzione delle AASSLL, ognuno per la parte di competenza, dell'esecuzione del presente decreto;
- di **inviare** il presente provvedimento ai Dipartimenti di prevenzione delle AASSLL, all' OERV c/o l' Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, al CREMOPAR e alla UOD Stampa, Documentazione e Informazione della Giunta Regionale per la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e sul sito www.regione.campania.it.

PROCEDURE VACCINAZIONE ANTI-CARBONCHIOSA

- I trattamenti immunizzanti di cui all'art 1) devono essere eseguiti dai Veterinari delle Unità organiche operative dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. aventi giurisdizioni nell'ambito territoriale dei Comuni interessati o da Veterinari libero professionisti debitamente incaricati. Tali trattamenti devono essere eseguiti nei limiti della normativa vigente.
- A prova dell'avvenuta vaccinazione verrà rilasciato apposito certificato con le indicazioni delle generalità del proprietario, della data dell'intervento e del numero dei capi vaccinati distinti per specie.
- E' fatto obbligo ai veterinari operatori di inviare, non oltre il 10 ottobre 2018 alle competenti AA.SS.LL. un prospetto in triplice copia, conforme al prescritto Mod.1.
- Entro il 20 ottobre successivo, i Responsabili dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. interessate, trasmetteranno, all' UOD Prevenzione e Sanità pubblica Veterinaria e all'OERV una relazione sull'andamento della campagna vaccinale allegando un modello riepilogativo degli interventi effettuati sul territorio di competenza.
- E' vietato lo spostamento verso i pascoli estivi del bestiame indicato nel decreto al primo punto se non risulta vaccinato contro il carbonchio ematico da non meno di 20 giorni.



Procedure somministrazione ANTRAVAC

Somministrare per via sottocutanea

1 flacone = 20ml/100 dosi

Componenti attive: Spores o *Bacillus anthracis* (stalk 1190R – Stamatin) $2,5 - 5,5 \times 10^7$ UFC/ml

Adiuvanti: Saponina 0,0006 g / ml

Componenti inattive: Glycerin 0.63 g / ml, acqua purificata 1ml

SPECIE TARGET

bovini, ovini, caprini, suini, cavalli

INDICAZIONI:

Immunoprofilassi all'Antrace. L'inoculazione va effettuata preferibilmente in primavera, 14 giorni prima dell'estate. Vaccinare solo animali sani e di età superiore a 2 mesi di vita. La somministrazione vaccinale deve essere effettuata in animali sani. L'immunità si instaura dopo 21 giorni dall'inoculo e dura 21 mesi.

POSOLOGIA, MODALITA' DI SOMMINISTRAZIONE:

Antravac è inoculato in una singola dose come segue:

Bovini: 0,5 ml

Ovini: 0,2 ml

Caprini: 0,2 ml

Suini: 0,2 ml

Cavalli: 0,2ml

CONTROINDICAZIONI:

I seguenti animali non possono essere vaccinati:

- inferiore all'età consigliata per ciascuna specie;
- indeboliti, cachettici, febbrili;
- nell'ultimo mese di gravidanza, a causa degli aborti meccanici che possono verificarsi e durante le prime 3 settimane dopo la parto;
- le pecore, 5 giorni prima e dopo la tosatura e bagni antiparassitari;

La somministrazione del vaccino non deve essere effettuata contemporaneamente a quella per altre malattie; questi vaccini saranno prelevati 21 giorni prima dell'inoculazione contro l'antrace. Nelle zone in cui si trova pasteurellosi, carbonchio enfisematoso o altre anaerobiosi, l'inoculo viene effettuato 21 giorni prima dell'inoculo contro l'antrace.

Nel punto di inoculo possono verificarsi leggeri edemi, talvolta anche una diminuzione poco rilevante della produzione di latte, che rientra entro 2 - 3 giorni. I casi di reazioni marcate post-inoculo sono estremamente rare, possono provocare febbre e edemi estesi che persistono per alcuni giorni; questi animali devono essere riparati e sottoposti ad impacchi freddi. Se la febbre persiste e l'edema diventa pendente, gli animali devono essere trattati con antibiotico e con siero iper-immune anti-carbonchio. Nella pratica corrente, l'inoculazione di alcuni vaccini, indipendentemente dal produttore, può determinare reazioni di shock anafilattico al massimo nel 2-3% degli animali vaccinati. Si raccomanda l'osservazione di questi animali per 1 - 2 ore dopo l'inoculo e, se necessario, la somministrazione di un medicinale antistaminico.

Antravac non può essere mixato con nessun altro vaccino. Eventuali altre somministrazioni vaccinali saranno effettuate dopo 21 giorni prima dell'inoculo di Antravac. Dopo l'inoculazione, è vietato l'uso di medicinali battericidi e batteriostatici negli animali vaccinati per 14 giorni dall'inoculo, tranne che per le complicanze post-inoculazione. Nelle specie bersaglio, il vaccino viene inoculato rigorosamente in profondità. L'assunzione accidentale in altri siti di elezione deve essere seguita dalla sorveglianza clinica e l'applicazione locale di prodotti anti-infiammatori.

Durante le prime 2 - 4 ore successive all' inoculazione, gli animali devono essere tenuti al riparo e non sottoposti a sforzi eccessivi. L'assunzione di vaccino negli animali sotto cure infermieristiche è seguita da una diminuzione poco rilevante della produzione di latte. Gli animali che a seguito di incidenti post-vaccinale sono stati trattati con medicinali con un effetto battericida o batteriostatico devono essere nuovamente vaccinati quando lo stato clinico è appropriato. Il vaccino è portato a temperatura ambiente ed è agitato per omogeneizzazione prima dell'uso. Si utilizza materiale sterile per la somministrazione del vaccino. Il vaccino viene utilizzato dopo l'apertura entro 8 ore. L'inoculazione accidentale del personale operativo necessita di una consulenza medica urgente e di osservazione clinica.

Il vaccino deve essere utilizzato entro 8h dall'apertura del flacone.

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE:

Conservare a temperatura di refrigerazione (2-8°C) protetto dalla luce e dal gelo. Non utilizzare oltre la data di scadenza riportata sul flacone.

MODALITA' DI ESPOSIZIONE

Sospensione iniettabile in fiale di vetro o plastica, il flacone da 20 ml contiene 100 dosi convenzionali.